



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°18/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE

DELLE PENSIONI

Nella persona del Cons. Daniela Alberghini, ha pronunciato all’udienza del 21 febbraio 2024, con l’assistenza del Segretario, sig.ra Doriana Tornielli la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **31945** del registro di Segreteria promosso da **B. A.**, c.f. OMISSIS, nato a OMISSIS e residente in OMISSIS rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Poli (c.f. PLOLCU60C67I105V), pec: avvluciapoli@ordineavvocativrpec.it) ed Eleonora Plafoni (c.f. PLFLNR90C63C890P), pec: avveleonoraplafoni@ordineavvocativrpec.it del Foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Verona, Via Pallone n. 20 e telematicamente al seguente indirizzo pec: avvluciapoli@ordineavvocativrpec.it

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (p.iva. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Guadagnino

avverso

il provvedimento di reiezione della domanda per la verifica del requisito per l’accesso alla pensione anticipata – lavoratori precoci n. OMISSIS,

notificato dall'INPS al sig. B. in data 14 dicembre 2022;

ESAMINATI il ricorso in riassunzione ed i documenti con esso depositati

in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell'INPS;

VISTA la rinuncia agli atti del giudizio notificata da parte ricorrente a

INPS in data 16 febbraio 2024 e la successiva accettazione depositata da

INPS in data 19 febbraio 2024;

NESSUNO presente all'odierna udienza.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 6 ottobre 2023 A. B., premesso di aver in precedenza

presentato la medesima domanda innanzi al Giudice del Lavoro che, con

sentenza del Tribunale di Verona n. 466/2023 pubblicata in data

21.09.2023, aveva declinato la giurisdizione in favore di quella della

Corte dei Conti, ha chiesto, previo accertamento della sussistenza dei

requisiti per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci che

svolgono lavori gravosi ex art. 1 commi 199 a 205 della legge 11

dicembre 2016, n. 232 e art. 1 DPCM 23 maggio 2017 n. 87 con

decorrenza dal 25.03.2023 la declaratoria del relativo diritto a decorrere

dal 25.03.2025, ovvero dalla data ritenuta di giustizia e

conseguentemente la condanna dell'I.N.P.S. a corrispondere al sig. B. il

trattamento pensionistico dal 25 marzo 2023, ovvero dalla data ritenuta

di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sui ratei

arretrati. In via subordinata il ricorrente ha chiesto la condanna

dell'I.N.P.S. a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a

causa dell'ingiustificato e forzoso prolungamento dell'attività lavorativa,

quantificato nelle rate di pensione virtualmente maturate dalla data di

perfezionamento del diritto.

Il ricorrente ha rappresentato che l'istanza volta all'accertamento dei requisiti per l'accesso anticipato alla pensione era stata respinta da INPS in quanto l'inquadramento contrattuale (come Operatore Socio sanitario presso una RSA) corrispondeva ad un Codice Istat non previsto dal DPCM 87/2017 che, infatti contempla la sola mansione dell'Operatore Socio Assistenziale che, tuttavia, ha ampi spazi di coincidenza, trattandosi in ogni caso di attività di assistenza e cura di persone non autosufficienti, con quella dell'Operatore Socio Sanitario, di talchè l'esclusione di tale ultima categoria da quella dei lavori gravosi risulta del tutto irragionevole.

Si è costituito in giudizio INPS con memoria in data 21 dicembre 2023, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda stante il fatto che il ricorrente sta ancora prestando attività lavorativa e, nel merito, contestandone la fondatezza stante la mancata inclusione dell'attività svolta dal ricorrente tra quelle per cui è ammesso l'anticipo dell'accesso alla prestazione pensionistica. In via subordinata, l'Istituto ha chiesto che il riconoscimento del trattamento pensionistico decorra solo dalla cessazione dell'attività lavorativa. In relazione alla domanda di risarcimento del danno è stata, infine eccepita la carenza di giurisdizione.

L'udienza di trattazione del ricorso, inizialmente fissata per il 4 marzo 2024, è stata anticipata, in accoglimento dell'istanza del ricorrente, al giorno 5 febbraio 2024.

All'udienza del 5 febbraio 2024 le parti discutevano riportandosi agli atti e, su istanza del difensore del ricorrente, veniva disposto rinvio

all'udienza del 21 febbraio 2024.

Nelle more, parte ricorrente depositava, in data 16 febbraio 2024 istanza di rinuncia agli atti del giudizio debitamente notificata alla controparte che, in data 19 febbraio 2024 depositava la relativa accettazione.

All'odierna udienza nessuno compariva.

Stante la regolarità della rinuncia, formulata dal difensore munito dei relativi poteri e notificata a parte resistente, nonché della relativa accettazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 110, comma 6 c.g.c.

Non è luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 110, comma 7 c.g.c., rimanendo le spese del giudizio estinto a carico delle parti che le hanno sostenute ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c. .

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **31945** del Registro di Segreteria promosso da **B. A.** contro **INPS**, ogni diversa domanda od eccezione respinta

DICHIARA

Estinto, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., il giudizio.

Non è luogo a provvedere sulle spese ex art. 110 comma 7 c.g.c., rimanendo le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 111, comma 8 c.g.c..

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]